



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 21 del 18-02-2026

OGGETTO: REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026. DELIMITAZIONI AREE E SPAZI PUBBLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di Febbraio in Albano Laziale nella sede comunale, alle ore 12:00 il Dott. Filippo Santarelli, nominato con D.P.R. del 05 novembre 2025 Commissario Straordinario del Comune di Albano Laziale, con l'assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Simona Tanzi, ha adottato il seguente atto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto del decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2026 riguardante "Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», successivamente modificato nel testo con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dello stesso giorno, con il quale sono stati indetti, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo, i comizi elettorali per le consultazioni referendarie;

Vista la circolare della Prefettura di Roma n. 15/2026 ns prot. n. 9485 del 12-02-2026;

Ritenuto, quindi, necessario provvedere agli adempimenti di competenza di questo Ente, nei tempi di legge stabiliti e nel proprio ambito di applicazione e di regolamentazione;

Considerato che

la data che segna l'inizio ufficiale della propaganda elettorale è il 30° giorno precedente la data di votazione (20 febbraio), ai sensi dell'art. 4 aprile 1956, n. 212, a decorrere dal quale ogni forma di propaganda elettorale è gratuita; e che, nel periodo precedente, la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria e, pertanto, soggetta al pagamento dovuto ai sensi del vigente regolamento comunale sui canoni di occupazione spazi ed aree pubblici e al connesso procedimento dell' Ufficio Tributi;

costituiscono forme di propaganda elettorale quelle svolte con le seguenti regolamentazioni e modalità:

- a) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7 co.2 della legge 24 aprile 1975 n.

130 e art. 49 DPR 16 settembre 1996 n. 610);

- b) Comizi e/o riunioni su vie/piazze e locali comunali (aperti o chiusi) individuati come da elenco di cui ai successivi punti 1) e 4); in caso di concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni istituzionali o religiose, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, non verranno autorizzate forme di propaganda politica, se non a distanza di metri lineari 500 dalle vie e/o piazze interessate dalle suddette manifestazioni;
- c) Banchetti informativi e/o gazebo (di dimensione massima di 3 x 3): la richiesta dell'occupazione di spazio pubblico è da presentare al Comune da parte del rappresentante legale o delegato del partito/movimento presente nella competizione elettorale, nonché, nelle elezioni previste, dai candidati che partecipano direttamente alla competizione stessa. Chi sottoscrive la richiesta assume ogni responsabilità del rispetto delle varie norme che regolano la materia. È consentito l'uso del gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali la distribuzione a mano di volantini, di cui è invece vietato il lancio, o altro materiale, nei luoghi indicati al successivo punto 2) a condizione che non siano affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6 comma 1 e 8 e comma 3 della legge 212/56 e ss.mm.ii. È consentito esporre bandiere all'interno ed all'esterno di tali strutture, allorquando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo.

I predetti locali/aree verranno messi a disposizione gratuitamente, a decorrere dal 30° giorno dalla data di indizione dei comizi elettorali (20 febbraio), fino alle ore 22 del venerdì precedente la data delle elezioni (venerdì 20 marzo);

Vista la circolare n. 3/2014 della Prefettura di Roma (prot. n. 2732 del 21.01.2014) ad oggetto "Legge di stabilità 2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali" con cui si evidenziano le sostanziali modifiche attuate all'interno della Legge di stabilità 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), legge n. 147 del 27.12.2013, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013;

Dato atto che tali modifiche della legge n. 212 del 04.04.1956, in un'ottica di risparmio della spesa pubblica, prevedono anche (art. 1, dal comma 398 al 401) un drastico ridimensionamento, teso a realizzare una minor spesa per ogni consultazione elettorale da ottenere con una serie di misure contenitive da parte dei Comuni;

Considerato che la valutazione sulla ubicazione degli spazi deve tener conto della pericolosità della strada, delle distanze che devono essere rispettate, della visibilità da mantenere da ogni angolo di visuale, come stabilito in particolar modo dal paragrafo 7 della circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'08.04.1980;

Ravvisata l'opportunità di garantire un'equa distribuzione degli spazi pubblici da destinare allo svolgimento, a cura dei promotori, di comizi o riunioni di propaganda elettorale;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore I servizio II, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che non viene richiesto parere contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall' art. comma 2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

- 1) Di destinare per la propaganda elettorale a mezzo di comizi o riunioni, le seguenti aree pubbliche, compatibilmente con manifestazioni ed attività istituzionali:

<u>Albano Laziale</u>	<u>Cecchina</u>	<u>Cancelliera</u>	<u>Pavona</u>
Piazza Carducci	Piazza XXV Aprile	Piazza dei Fontanili	Piazza Nenni
Piazza Malintoppi	Piazza della Stazione	Via delle Pesche (parcheggio)	Piazza Berlinguer
Piazza San Pietro			Piazza Sanremo (eccetto ore di mercato)
Piazza Pia (eccetto ore di mercato)			Villa Contarini (spazi esterni)
Piazza Aldo Moro			

- 2) Di destinare, per distribuzione materiale propagandistico, per le quali l'occupazione non superi mq 9:

ALBANO

- P.zza S. Pietro
- C.so Matteotti
- P.zza Aldo Moro
- P.zza Risorgimento
- P.zza Pia
- P.zza della Stazione

CECCHINA

- P.zza XXV Aprile
- P.le della Stazione
- Via Nettunense Cecchina (dalla Villa del Vescovo a Via della Stazione)

CANCELLIERA

- P.zza dei Fontanili
- Via delle Pesche (parcheggio)

PAVONA

- P.zza Nenni
- P.zza Berlinguer
- P.zza Sanremo
- Villa Contarini (spazi esterni)

- 3) Di dare atto che le autorizzazioni sulle aree di cui al punto 2) non debbono interferire con la programmazione dei Comizi;

- 4) Di dare atto che per le riunioni in luogo chiuso sono destinate le seguenti sale:

- a) Sala Palazzina Vespiagnani compatibilmente con le attività istituzionali, come da deliberazione di G.M. n. 1/2006 ed in accordo con gli uffici competenti per quanto riguarda la custodia oltre gli orari di servizio.
- b) Sala consiliare presso Palazzo Savelli compatibilmente con le attività istituzionali ed in accordo con gli uffici competenti per quanto riguarda la custodia oltre gli

orari di servizio.

- c) Sala via Rocca di Papa - Cecchina compatibilmente con le attività istituzionali e in accordo con gli uffici competenti per quanto riguarda la custodia.

Le riunioni non potranno protrarsi oltre le ore 22.00.

- 5) che le istanze per la richiesta degli spazi suddetti debbono essere protocollate almeno 5 giorni prima e che, per la stessa giornata, può essere concessa a ciascun promotore una sola area per ogni circoscrizione del territorio comunale per non più di 6 ore (8.00-14.00/16.00-22.00);
- 6) che non potranno essere prodotte istanze cumulative per l'intero periodo di campagna elettorale che limitino in modo irragionevole il diritto di altri richiedenti. In tal caso l'Ufficio procederà ad una redistribuzione equa ed adeguata;
- 7) che in caso di istanze concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle istanze suddette;
- 8) che ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212, sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati. Le postazioni delle differenti formazioni politiche dovranno essere tenute a debita distanza una dall'altra;
- 9) che le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate oppure effettuate al di fuori delle prescrizioni indicate saranno punite, ai sensi della vigente normativa. È vietata ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- 10) che sono vietate, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 11) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. FILIPPO SANTARELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- | X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005